SOSCRIZIONE NAZIONALE PER L'EREZIONE DI UN MONUMENTO A COLORO CHE...

SOSCRIZIONE NAZIONALE

PER L'EREZIONE DI

Un Monumento

A COLORO

CHE PERDERONO LA VITA

per l'Indipendenza d'Italia

Digitized by Google

FIRENZE — Tip. Popolare di Eduardo Ducci,
Via della Chiesa N. 163

Statuto Organico

Origine, scopo e modo della Soscrizione.

In un secolo in cui tanto si è fatto per l'unità dell'Italia, sembra dovere di consacrare nella memoria dei posteri coloro che per la medesima sacrificarono la vita.

Mossi da questo sentimento di patria riconoscenza, alcuni cittadini pensarono farsi iniziatori per la erezione di un Monumento a perenne testimonianza della gratitudine nazionale. E siccome questa sarebbe tanto meglio provata quanti più fossero coloro che prendessero parte a tala opera patriottica decisero aprire una sottoscrizione per la quale fosse ai più ricchi quanto ai più poveri permesso di concorrervi.

Art. I.°

La **Soscrizione**, dal suo stesso scopo, prende il nome, **per l'erezione di un Monumento a coloro che perdettero la vita per l'indipendenza d'Italia.**

Art. 2.°

Vi saranno due sole Classi di soscrittori, cioè

Soscrittori Collettori

Soscrittori Contribuenti

il soscrittore Collettore deve necessariamente essere soscrittore Contribuente.

Art. 3.°

I soscrittori Contribuenti si obbligano a versare indistintamente, non oltre la durata di quattro anni, la somma di Centesimi 5 (cinque) settimanalmente.

Art. 4.°

I soscrittori Collettori potranno aggiungere, alla quota che sopra, l'offerta straordinaria, o per una sol volta o mensilmente, che più loro piacerà.

Art. 5.°

Sarà accettata qualunque offerta anche da persone che non fossero segnate fra i contribuenti, alle quali piacesse di concorrere a quest'opera patriottica. Queste offerte saranno rimesse direttamente alla Commissione centrale, che ne lascierà apposita ricevuta.

Art. 6.°

I Municipi italiani quando avrà già vita la sottoscrizione, saranno invitati a concorrere essi pure all'erezione di questo monumento della gloria nazionale, e i nomi di quei Comuni che vi avranno cooperato saranno incisi nel monumento stesso.

Art. 7.°

Ai soscrittori Collettori saranno provveduti dalla Commissione centrale dei libretti per le sottoscrizioni a madre e figlia con apposita obbligazione ove dovranno far firmare i contribuenti che verrà loro dato di raccogliere.

Art. 8.°

Ogni bimestre il Collettore invierà alla Commissione centrale la somma corrispondente all'importo delle liste di cui si fece responsabile. Queste somme dovranno esser versate nella prima quindicina dalla consegna nella Banca del Popolo di Firenze.

Nell'altra quindicina la Commissione centrale pubblicherà per mezzo dei giornali il *Reso conto* economico della gestione del bimestre.

Art. 9.°

Quando saranno incassate le prime 100,000 lire si farà procedere agli studi e pratiche occorrenti per l'insinuazione dei progetti.

Art. 10.°

Non sarà posto mano all'esecuzione del lavoro se non quando sia raccolta l'intera somma corrispondente all'importo della perizia del progetto prescelto.

Art. 11.°

Ultimato il lavoro le somme che potessero sopravanzare, saranno impiegate in opere di beneficienza a favore però delle famiglie povere di coloro, che sacrificarono la vita al santo scopo dell'Unità nazionale.

Art. 12.°

Subito che il numero dei soscrittori promotori giunga a 50, sarà convocata un'assemblea generale onde costituire una commissione centrale dirigente, composta di 12 membri, cioè

1 Presidente
1 Vice presidente
8 Consiglieri
1 Cassiere
1 Segretario

Art. 13.°

Ogni anno si convocheranno i soscrittori Collettori in adunanza generale per render conto dell'impiego delle somme, per far la relazione dell'andamento della soscrizione e dei fatti succeduti nel corso di quella gestione e per procedere alla nomina della nuova Commissione centrale.

I membri che hanno già fatto parte della commissione potranno essere rieletti.

Art. 14.°

In attesa della prima convocazione, i cittadini che si fecero iniziatori uniti ai promotori raccolti, formeranno nel loro seno una Commissione provvisoria.

Art. 15.°

Ufficio della Commissione sarà di prendere tutte quelle determinazioni opportune per estendere il numero dei Soci promotori, e per procurare l'adesione di autorevoli persone affine di dar vita duratura e guadagnare la pubblica simpatia a questa soscrizione nazionale.

Art. 16.°

Le attribuzioni della Commissione effettiva, dei suoi singoli Membri, dei Collettori, dei Con

Digitized by Google

tribuenti e tutte le altre disposizioni per il regolare andamento della soscrizione, faranno oggetto di un regolamento speciale, da discutersi nella prima adunanza generale che sarà convocata giusta la disposizione dell'Art. 12.

—

Il desiderio degli Iniziatori e dei Promotori deve essere che non vi abbia comuna in Italia dove manchi un Socio almeno Promotore, la loro attività provvegga in modo che non siavi un operaio per meschinamente retribuito il quale non offra i suoi 5 centesimi alla settimana. È questo tal sacrifizio che ognuno può fare, e quando da ognuno sia fatto quel monumento che verrà inalzato proverà al mondo come ogni Italiano abbia la religione della patria, onorandone i martiri e la grandezza della esecuzione corrisponderà allo scopo prefisso e alla dignità della nazione.

Firenze, *li* 20 *Luglio* 1867.

Gl' Iniziatori.

95 940740
Digitized

Google